



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.9958 /2018 V.G.

Il Giudice,
dato atto che in data 27.3.18 veniva depositata proposta di accordo da parte di [REDACTED],
compendiabile come di seguito nel decreto di convocazione *in parte qua* richiamato: "un accordo di
composizione della crisi, in sintesi fondato sui seguenti punti salienti:

- debiti complessivamente per circa € 295.000 e necessità per il menage quotidiano stimate in circa € 1520,00 mensili;
- il piano postula il pagamento del credito ipotecario nei limiti del valore di mercato del bene (stimato in € 160.000), oltre al pagamento integrale della prededuzione, del credito privilegiato e, nella misura del 22%, anche del ceto chirografario;
- il soddisfacimento così proposto, da attuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo, ove approvato, è fondato esclusivamente sull'afflusso di finanza esterna, mediante la proposta di acquisto dell'immobile per € 160.000 da parte della compagna del ricorrente, e l'ulteriore apporto di circa € 15.000 da parte della madre dello stesso, senza alcun contributo finanziario del richiedente, il quale, anzi, richiede l'immediata sospensione o revoca delle trattenute sul proprio stipendio, oggetto di cessioni volontarie del quinto;

dato altresì atto che la proposta di accordo è corredata da relazione positiva dell'OCC designato, in cui attesta la veridicità dei dati economico-finanziari ostesi, nonché la fattibilità del piano; considerata, per quanto in atti, la sussistenza tanto del presupposto soggettivo di cui all'art. 6, co. 2° lett. b (debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), quanto oggettivo di cui all'art. 6, co. 2°, lett. a (situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente), fermo restando che trattandosi di obbligazioni almeno in parte derivanti da debiti di firma a garanzia di obbligazioni d'impresa sia pur contratte da un terzo, non sarebbe ammissibile la proposizione di piano del consumatore;

dato altresì atto che l'OCC non dà conto di fatti ostativi all'ammissibilità dell'accordo, ai sensi dell'art. 7, co. 2° e che, trattandosi di proposta di accordo, non mette conto verificare l'ulteriore presupposto di cui all'art. 12 bis, co. 3°, fermo restando che, per quanto in atti, non viene allegata l'esistenza di atti di frode, né offerti elementi di conoscenza per evincerne la presenza; ritenuta, altresì, la procedibilità della domanda, pur avendo il richiedente già proposto un piano del consumatore nel corso del 2017, dichiarato inammissibile da questo tribunale con decreto poi confermato in sede di reclamo, dovendo ritenersi il presupposto ostativo previsto dalla legge ("non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento") integrato solo in caso di ammissione ad una delle procedure previste dalla legge, di là di ipotesi, nel caso di specie non ravvisabili, di abusiva reiterazione della domanda già rigettata";

che, esperiti gli incumbenti ex art. 12 bis non venivano presentate opposizioni e l'accordo, in forma di consenso espresso e/o di silenzio assenso, raggiungeva, come da attestazione definitiva dell'OCC il 100% del credito ammesso al voto;



- in ordine ai presupposti oggettivo e soggettivo di accesso alla richiesta procedura non sono emersi fatti diversi e variamente ostativi, talché, sotto tali profili, va confermata la preliminare valutazione di cui al decreto interlocutorio in atti e così, analogamente, con riguardo alla mancata rilevazione di atti di frode (nulla, al riguardo, viene indicato da parte dell'OCC);
- la proposta è corroborata da relazione dell'OCC, confermativa della sostanziale esattezza dei dati posti a fondamento della proposta di accordo, nonché della fattibilità giuridica ed economica della stessa;
- la proposta non ha avuto opposizione, talché, sia pur nella forma del silenzio assenso (e, in parte, di voti espressi) essa ha avuto l'approvazione totalitaria del ceto creditorio ammesso al voto;
- la proposta di accordo in esame, in effetti, pare soddisfare tutti i requisiti di legge, ed infatti:
 1. essa è per definizione fattibile giuridicamente, risolvendosi in un adempimento parziale, predeterminato e in parte dilato, a saldo e stralcio dei debiti maturati, nell'ambito della divisata soluzione concorsuale del sovraindebitamento;
 2. essa è fattibile economicamente, fondandosi su finanza esterna, attestata come certa;
 3. essa è sicuramente conveniente, dal momento che consente la definizione dell'indebitamento pregresso ed il contestuale ritorno *in bonis* del debitore, fermo restando che tale valutazione è rimessa ai creditori e da essi, senza eccezione, fatta propria;
 4. la proposta non può dirsi elusiva del principio di cui all'art. 2740 c.c., dal momento che la stessa viene attuata attraverso l'afflusso di finanza esterna pari al valore del bene immobile di proprietà del debitore;
- sussistono, pertanto, le condizioni per l'omologazione dell'accordo in esame;

P.Q.M.

1. omologa l'accordo di composizione della crisi di cui in premessa;
2. dispone la pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del tribunale, nonché la comunicazione del decreto stesso, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dichiara l'accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.

Torino, 16/10/2018

Il Giudice
(dr. Bruno Conca)

